

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2443 del 17/05/2018
Oggetto	Art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta Ecotecnica S.r.l. Via Dell'Appennino n. 775/A Forlì. Integrazione alla diffida e sospensione parziale di cui alla DET-AMB-2017-6183 del 20.11.2017 in merito all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 e s.m.i per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Forlì, viale dell'Appennino n. 775/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2537 del 17/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta **Ecotecnica S.r.l.** Via Dell'Appennino n. 775/A – Forlì. **Integrazione alla diffida e sospensione parziale** di cui alla DET-AMB-2017-6183 del 20.11.2017 in merito all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 e s.m.i per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Forlì, viale dell'Appennino n. 775/A.

Il Dirigente

Vista la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale, dal 01.01.2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Visto il comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs.152/06 e s.m.i. che stabilisce che, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art.29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) *alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;*

b) *alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscono un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate per più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;*

c) *alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*

d) *alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;*

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012, successivamente modificata e integrata con:

Delibera di G.P. n. 335/114740 del 26.08.2013;

Delibera di G.P. n. 358/119964 del 17.09.2013;

Delibera di G.P. n. 7/610 del 14.01.2014;

Delibera di G.P. n. 215/56726 del 04.06.2014;

Delibera di G.P. n. 221/58767 del 10.06.2014;

Decreto del Presidente della Provincia n. 45/16660 del 27.02.2015;

Determina Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-94 del 08.02.2016;

Determina Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-1674 del 01.06.2016;

è stato rilasciato alla ditta **Ecotecnica S.r.l.** il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.G.P. n. 447/97589 del 30.10.2007 e s.m.i., per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Forlì, viale dell'Appennino n. 775/A;

Visto il precedente atto di diffida e sospensione parziale dell'AIA del 20.11.2017 n. DET-AMB-2017-6183 con il quale:

1. **si diffidara** la ditta Ecotecnica Srl, gestore dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Forlì, Via Dell'Appennino n. 775/A – Forlì dal non rispettare quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 e s.m.i., con particolare riguardo alle prescrizioni n. 34 e 38, e dal tenere un comportamento difforme dalla normativa vigente in materia di AIA e rifiuti;
2. **si stabiliva**, a far data dal 27.11.2017 e fino al completo ripristino della situazione autorizzata, la sospensione parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 e s.m.i., inibendo il ritiro e lo stoccaggio dei rifiuti dalla medesima data;
3. **si subordinava** la ripresa dell'attività autorizzata all'adempimento, da parte della ditta, di tutte le seguenti condizioni:
 - 3.1. **dovranno** essere avviati a smaltimento e/o recupero ad un'apposita ditta autorizzata i rifiuti stoccati al di fuori delle aree così come identificate nella PLANIMETRIA DEPOSITI/STOCCAGGI/MATERIE PRIME/RIFIUTI – ALLEGATO 3D – DEL 02.03.2016 – STATO MODIFICATO, approvata con DET-AMB-2016-1674 del 01.06.2016;
 - 3.2. **dovranno** essere messe in atto tutte le misure necessarie a prevenire i potenziali pericoli per l'ambiente e la salute umana in ordine allo stoccaggio dei rifiuti presenti nelle aree non deputate alla loro legittima gestione;
 - 3.3. **dovrà** essere inviata ad Arpae una relazione indicante la destinazione dei rifiuti stoccati al di fuori delle aree così come identificate nella PLANIMETRIA DEPOSITI/STOCCAGGI/MATERIE PRIME/RIFIUTI – ALLEGATO 3D – DEL 02.03.2016 – STATO MODIFICATO, approvata con DET-AMB-2016-1674 del 01.06.2016
 - 3.4. **dovrà** essere inviata ad Arpae la dichiarazione, da parte del gestore, di ripristino dell'installazione alle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 e sue modifiche ed integrazioni;

Vista la comunicazione del Comandante della Stazione di Forlì dei Carabinieri Forestali del 14.05.2018 assunta al PGFC/2018/7716 con la quale si relaziona che, in occasione dell'ispezione iniziata in data 10 maggio 2018, è stato accertato lo stoccaggio di rifiuti di origine ignota privi di registrazione e documenti di trasporto accertanti l'origine dei medesimi, ritirati nonostante l'AIA sia sospesa e comunque stoccati al di fuori delle aree consentite dall'AIA;

Considerato che la condizione sospensiva dell'AIA di cui all'atto n. DET-AMB-2017-6183, ovvero l'inibizione al ritiro e stoccaggio rifiuti, è superabile solo al completo ripristino della situazione autorizzata, e che il Gestore ha violato la medesima condizione, determinando una gestione di attività con autorizzazione sospesa;

Considerato che l'art. 29 decies comma 9 lettera b) del D.Lgs 152/06 è stato modificato in seguito dalla L. 167/2017, ed ora recita testualmente:

“alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscono un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate per più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;

Dato atto che non è necessario dichiarare la proroga automatica della sospensione parziale dell'AIA, in quanto nella diffida e sospensione parziale di AIA, DET-AMB-2017-6183, non si riportava un termine definito entro il quale ripristinare le condizioni di conformità ma una condizione determinante la conclusione della sospensione medesima, e ritenuto pertanto che trovi piena applicazione la nuova formulazione del comma b dell'art. 29 decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che, a tutt'oggi, il Gestore non ha ancora adempiuto a quanto previsto nell'ingiunzione di cui all'atto di diffida e sospensione n. DET-AMB-2017-6183, e che pertanto tale atto è ancora valido ed efficace, fermo restando che la condizione sospensiva deve essere integrata e riferita ai nuovi rifiuti ritirati e stoccati in aree non consentite così come da nota dei Carabinieri Forestali del 14.05.2018 acquisita al PGFC/2018/7716;

Ritenuto pertanto, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 29 decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i., non necessario determinare una data entro la quale riportare lo stabilimento alle condizioni autorizzate, costituendo di fatto tale termine elemento determinante come condizione sospensiva di AIA, fermo restando che risulta opportuno integrare la diffida e sospensione di cui alla determinazione n. DET-AMB-2017-6183 in relazione a quanto comunicato dai Carabinieri Forestali nella nota del 14.05.2018;

Visto che la comunicazione del Comandante della Stazione di Forlì dei Carabinieri Forestali del 14.05.2018 assunta al PGFC/2018/7716, relaziona inoltre in merito all'accertamento dell'inadempienza della prescrizione n. 57 dell'AIA in quanto le cisterne di stoccaggio dei rifiuti denominate “1” e “2”, pur contenendo rifiuti, erano prive di contrassegno con targhe o etichette come invece prescritto al punto 57 dell'AIA;

Dato atto che la prescrizione n. 57 dell'AIA, efficace in quanto non rispondente alla condizione sospensiva di cui all'atto di diffida e sospensione n. DET-AMB-2017-6183, recita:

“per tutti i contenitori fissi e mobili (vasche e serbatoi) e mobili (colli e container) devono essere mantenuti leggibili nel tempo, gli opportuni contrassegni con etichette o targhe, che individuano la natura e pericolosità dei rifiuti. Tali contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione. Per i colli e i container sono fatte salve le norme che disciplinano il trasporto di merci pericolose e quindi alle etichettature previste dalle norme ADR, così come previsto anche dalla Delibera Interministeriale del 27.07.1984 e dalle specifiche normative vigenti”;

Dato atto che nella comunicazione dei Carabinieri Forestali non si rileva pericolo concreto e immediato per la salute e l'ambiente, e che non sussistono i presupposti per l'adozione di una diffida

con contestuale sospensione dell'attività previsti dalla lettera b) del comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto necessaria l'emissione di una diffida dal tenere un comportamento difforme a quanto prescritto al punto 57 dell'AIA, considerando congruo un termine pari a 15 giorni in quanto trattasi di semplice apposizione di etichette alle cisterne "1" e "2";

Visto inoltre l'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. che dispone: "*A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai Comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa....omissis....*" così come esplicitato alla prescrizione n. 5. dell'AIA, che determina come termine entro il quale trasmettere i dati il 30 aprile di ogni anno attraverso il "*portale IPPC*" di cui alla Determina n. 3836/2010 della Regione Emilia-Romagna;

Dato atto che entro il 30 aprile 2018 non è pervenuta alcuna documentazione inerente i dati di monitoraggio (cd. "*Reporting*"), e che per tale inadempienza è stata proposta sanzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 quattordicesimo comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Ritenuta pertanto necessaria l'emissione di una diffida dal tenere un comportamento difforme a quanto disposto dalla normativa e dall'AIA in merito alla trasmissione degli esiti degli accertamenti di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA, così come disposto al punto 5 dell'AIA medesima;

Ritenuto congruo stabilire in trenta giorni il termine entro il quale eliminare l'inosservanza;

Visto l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. comma 11 che prevede la presentazione delle garanzie finanziarie per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti;

Vista la Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991/2003, nella quale si determina l'importo e la durata delle garanzie finanziarie, che devono essere prestate per tutta la durata dell'autorizzazione più due anni;

Considerato che l'AIA rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 e s.m.i. ha disposto il pagamento delle garanzie finanziarie per un importo pari a € 137.520,00 e che tali garanzie finanziarie sono state regolarmente presentate per una durata pari all'efficacia dell'AIA, ovvero fino al 30.10.2018, più due anni;

Dato atto che, per effetto di quanto disposto dal D.Lgs 46/2014, con Delibera di Giunta Provinciale n. 215/2014 è stata prorogata la validità dell'AIA che, nel caso della ditta Ecotecnica S.r.l., significa che l'AIA rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 è valida fino al 30.10.2024;

Visto che nella Delibera di Giunta Provinciale n. 215/2014 è stato inoltre disposto che "*almeno sei mesi prima della scadenza riportata nell'atto rilasciato precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs 46/2014, il gestore dovrà presentare l'estensione della garanzia finanziaria fino alla nuova validità, maggiorata di due anni*";

Visto che la ditta Ecotecnica S.r.l., nel termine indicato dal punto 6. della Delibera di Giunta Provinciale n. 215/2014, che determina l'efficacia dell'AIA rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 fino al 30.10.2024, non ha presentato l'estensione delle garanzie finanziarie;

Ritenuto pertanto necessaria l'emissione di una diffida dal tenere un comportamento difforme da quanto disposto dalla normativa e dall'AIA relativamente alla presentazione dell'estensione delle garanzie finanziarie prestate per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti di Ecotecnica S.r.l., stabilendo 60 giorni di tempo per la presentazione delle garanzie finanziarie;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno stabilire con il presente atto:

- di integrare la condizione sospensiva dell'AIA relativamente alla ricezione e stoccaggio dei rifiuti, conseguentemente a quanto accertato dai Carabinieri Forestali e

sommariamente sopra riportato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 decies comma 9 lettera b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

- la diffida dal tenere un comportamento difforme a quanto prescritto dal punto 57 dell'AIA, prescrivendo l'eliminazione dell'inosservanza entro 15 giorni;
- la diffida dal tenere un comportamento difforme a quanto disposto dalla normativa e dall'AIA in merito alla trasmissione degli esiti degli accertamenti di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA così come disposto al punto 5 dell'AIA medesima e dall'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., prescrivendo l'eliminazione dell'inosservanza entro 30 giorni;
- la diffida dal tenere un comportamento difforme da quanto disposto dalla normativa e dall'AIA relativamente alla presentazione dell'estensione delle garanzie finanziarie prestate per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti di Ecotecnica S.r.l., prescrivendo l'eliminazione dell'inosservanza entro 60 giorni;

Ritenuto quindi necessario, alla luce delle valutazioni sopra descritte, emanare un atto di diffida e contestuale presa d'atto della proroga della sospensione parziale delle attività di AIA ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettere a) e b) del D.Lgs. 152/06 e smi;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla P.O. Procedimenti Unici, Dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. **di diffidare** la ditta Ecotecnica S.r.l., gestore dell'impianto di trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, Viale Dell'Appennino n. 775/A, dal tenere un comportamento difforme:
 - 1.1. da quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 e s.m.i., con particolare riguardo alle prescrizioni n. 5 e 57;
 - 1.2. da quanto previsto al punto 6. della Delibera di Giunta Provinciale n. 215/2014 che ha determinato l'efficacia dell'AIA rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 fino al 30.10.2024;
 - 1.3. dal tenere un comportamento difforme dalla normativa vigente in materia di AIA e rifiuti;
2. **di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies comma 9 lettera b del D.Lgs 152/06 e s.m.i., è ancora valida ed efficace la sospensione parziale dell'AIA di cui all'atto di diffida e sospensione n. DET-AMB-2017-6183 del 20.11.2017, che si concretizza nell'inibizione al ritiro e stoccaggio dei rifiuti, fino al completo ripristino dell'installazione alla situazione autorizzata;**
3. **di confermare** che rimane valido quanto disposto nell'atto di diffida e sospensione n. DET-AMB-2017-6183 del 20.11.2017, **integrato** con quanto comunicato dai Carabinieri Forestali in esito al sopralluogo del 10 maggio 2018, e che pertanto la ripresa dell'attività autorizzata è subordinata all'adempimento, da parte della ditta, di tutte le condizioni ivi citate e di seguito riportate:

- 3.1. **dovranno** essere avviati a smaltimento e/o recupero ad un'apposita ditta autorizzata i rifiuti stoccati al di fuori delle aree così come identificate nella PLANIMETRIA DEPOSITI/STOCCAGGI/MATERIE PRIME/RIFIUTI – ALLEGATO 3D – DEL 02/03/2016 – STATO MODIFICATO, approvata con DET-AMB-2016-1674 del 01.06.2016, **compresi** quelli rilevati dai Carabinieri Forestali di origine ignota (cassone scarrabile di colore blu avente matricola nr. 20 e cassone scarrabile di colore blu avente matricola nr. 17);
- 3.2. **dovranno** essere messe in atto tutte le misure necessarie a prevenire i potenziali pericoli per l'ambiente e la salute umana in ordine allo stoccaggio dei rifiuti presenti nelle aree non deputate alla loro legittima gestione;
- 3.3. **dovrà** essere inviata ad Arpae una relazione indicante la destinazione dei rifiuti stoccati al di fuori delle aree così come identificate nella PLANIMETRIA DEPOSITI/STOCCAGGI/MATERIE PRIME/RIFIUTI – ALLEGATO 3D – DEL 02.03.2016 – STATO MODIFICATO, approvata con DET-AMB-2016-1674 del 01.06.2016
- 3.4. **dovrà** essere inviata ad Arpae la dichiarazione, da parte del gestore, di ripristino dell'installazione alle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 e sue modifiche ed integrazioni;
quanto sopra dovrà essere attuato nel rispetto della misura cautelare del sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p. dei rifiuti stoccati illegittimamente e subordinato alla preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

PRESCRIVE

4. che la ditta Ecotecnica s.r.l.:
 - 4.1. elimini l'inosservanza della prescrizione n. 57 dell'AIA, apponendo adeguato contrassegno con etichetta o targa visibile alle cisterne "1" e "2" **entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto;**
 - 4.2. elimini l'inosservanza della prescrizione n. 5 dell'AIA trasmettendo, con le modalità di cui alla Determina n. 3836/2010 della Regione Emilia-Romagna (*portale IPPC*), **i dati ivi richiesti entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto;**
 - 4.3. presenti dell'estensione delle garanzie finanziarie prestate per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti di Ecotecnica S.r.l. **entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto;**

Precisa altresì che:

5. la condizione sospensiva disposta al precedente punto 3), che ribadisce e integra quanto disposto nell'atto del 20.11.2017 DET-AMB-2017-6183, risponde a quanto disposto nella nuova formulazione dell'art 29 decies comma 9 lettera b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. in merito alla proroga automatica della sospensione;
6. in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni disposte ai precedenti punti 4), 4.1, 4.2 e 4.3 del presente atto di diffida si procederà, ai sensi di quanto stabilito alla lettera c) dell'art. 29-decies comma 9, alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.G.P. n. 431/100828 del 30.10.2012 e s.m.i. e alla chiusura dell'installazione;
7. **il presente atto integra la diffida e sospensione parziale di cui alla DET-AMB-2017- 6183 del 20.11.2017 ancora valida ed efficace;**

8. **sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge, ed in particolare quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria;**
9. nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
10. contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
11. **di notificare** il presente atto alla ditta Ecotecnica S.r.l. e trasmetterne copia all'Azienda USL territorialmente competente, al Comune territorialmente competente, al Servizio Territoriale di questa Agenzia e ai Carabinieri Forestali "Emilia-Romagna" - Stazione di Forlì.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.